

**Edizione di giovedì 20 Gennaio 2022**

## **EDITORIALI**

**Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 17 gennaio**  
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

## **IMU E TRIBUTI LOCALI**

**Abitazione principale ai fini Imu: considerazioni sulla recente evoluzione**  
di Fabio Garrini

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**Circolare 18/E/2021: irrisolta la questione della holding estera ai fini CFC**  
di Ennio Vial

## **IVA**

**Entro quando detrarre l'Iva nel caso di cliente fallito?**  
di Clara Pollet, Simone Dimitri

## **DIRITTO SOCIETARIO**

**Responsabile l'amministratore che restituisce il finanziamento ai soci**  
di Lucia Recchioni

## **ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A**

**Eventi formativi anno 2021: alcuni spunti interessanti**  
di Goffredo Giordano di MpO Partners

## **GIORNALISMO COSTRUTTIVO**

**Il giornalismo del 2022 sarà orientato alle esigenze dei lettori e delle lettrici**  
di **Assunta Corbo** - giornalista, autrice e Founder Constructive Network

## EDITORIALI

---

### ***Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 17 gennaio***

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **66esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata alle nuove norme sulle **comunicazioni preventive per i lavoratori autonomi occasionali** mentre nell’ambito della sessione **“caso operativo”** sono state analizzate le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022 in materia di **credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, infine, è stata esaminata la definizione di **holding** nell’ambito della disciplina in materia di **conferimento a realizzo controllato**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

- 3. COMUNICAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: ESCLUSI I CONDOMINI**
- 2. CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA: DECORRENZA DELLE NOVITÀ**
- 1. COMUNICAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PER IL PROFESSIONISTA**

**# 10**

## **Trasferimento del bene agevolato col credito Mezzogiorno da una zona assistita ad altra zona assistita**

---

***L'impresa Alfa ha beneficiato del credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno destinati a struttura produttiva ubicata in Sicilia. Il bene agevolato è stato successivamente trasferito nella struttura produttiva localizzata in Puglia: scatta il recapture se il trasferimento è avvenuto entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione?***

**P.S.**

---

Secondo la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 251/2020 il trasferimento dei beni agevolati da un Comune di una zona assistita dal beneficio ad un Comune ubicato in una anch'essa assistita dal beneficio con la medesima intensità non comporta l'applicazione del *recapture* ovvero la perdita dell'agevolazione o la rideterminazione del credito.

Secondo l'Agenzia infatti: *"nel presupposto che l'investimento originario riferibile alla sede del comune BETA, qualora realizzato fin da subito nella struttura produttiva (localizzata in provincia di GAMMA), zona anch'essa assistita dal beneficio, abbia tutti i requisiti per fruire del credito d'imposta per il Mezzogiorno con la medesima intensità, non è necessario rideterminare il credito d'imposta maturato dall'istante"*.

## **# 9**

### **Superbonus: rilevanza pertinenze per il calcolo della superficie**

---

***Nella risposta sul superbonus non si parla di pertinenze: entrano nel computo della superficie?***

**A.A.**

---

La domanda si riferisce al tema affrontato nell'ambito della risposta all'istanza di interpello n. 10 dell'11 gennaio 2022, commentata nel corso della puntata ad avente ad oggetto il calcolo della superficie delle unità immobiliari residenziali e di quelle non residenziali ai fini della verifica della prevalenza delle prime.

Il quesito proposto non è affrontato nell'ambito della richiamata risposta, in quanto dalla lettura dell'istanza non emerge la presenza di pertinenze.

Al fine di fornire una risposta può essere però utile fare riferimento ad un'altra recentissima risposta delle Entrate: la n. 5 del 7 gennaio 2022, la quale, pur non avendo ad oggetto il caso di un condominio, ma quello di un edificio con unico proprietario, ha chiarito che le pertinenze non assumono rilievo ai fini del computo in esame.

## # 8

### Raddoppio dei termini e morte del contribuente

---

***Se con la disciplina del D.Lgs. 128, il contribuente nei cui confronti è stata presentata denuncia muore, si applica il raddoppio dei termini nei confronti dell'erede?***

**R.M.**

---

La risposta è legata alla modifica normativa operata con il D.Lgs. 128/2015, in forza del quale il raddoppio dei termini di decadenza previsto per le violazioni penali non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.

A parere di chi scrive, anche alla luce della pronuncia che è stata commentata nel corso della puntata di Euroconference In Diretta (Corte di Cassazione, sentenza n. 493 dell'11.01.2022), si ritiene che non possa operare il raddoppio dei termini.

## # 7

### Rapporto di lavoro autonomo occasionale ed enti *no profit*

---

***Gli Enti non profit (senza P.IVA) devono fare la comunicazione?***

**R.C.**

---

No, in quanto sono soggetti a questi obblighi soltanto gli imprenditori.

## # 6

### Rivalutazione e rilevazione della fiscalità differita

---

***Una società ha effettuato nel bilancio al 31/12/2020 la rivalutazione (D.L. 104/2020) solo ai fini civilistici delle partecipazioni detenute in società controllate, classificate sin dall'origine tra le immobilizzazioni finanziarie.***

***Non essendovi previsioni di cessione delle partecipazioni e considerato che le società partecipate***

***potrebbero anche ridurre il valore del loro patrimonio netto rispetto a quello al 31/12/2020, deve essere in ogni caso rilevata la fiscalità differita sull'intero importo rivalutato?***

**P.D.**

---

Il punto 23 del documento interpretativo della Fondazione Oic n. 7 «Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – Aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni» afferma che, nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell'attivo non siano riconosciuti ai fini fiscali, la rivalutazione determina l'insorgenza di una differenza temporanea tra il valore contabile delle attività rivalutate e il loro valore ai fini fiscali.

Alla data della rivalutazione, la società è pertanto tenuta a iscrivere le imposte differite (Ires e Irap) direttamente a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto.

Negli esercizi successivi, le imposte differite dovranno essere riversate a conto economico in misura corrispondente al realizzo del maggior valore attraverso l'ammortamento, la cessione dell'immobile o mediante una riduzione per perdita di valore (Oic 25).

## **# 5**

### **Comunicazione lavoro autonomo occasionale: escluse le Asd**

---

***Se questo tipo di applicazione vale anche per le collaborazioni occasionali per le ASD?***

**C.L.**

---

Le disposizioni in materia di comunicazione preventiva dei lavoratori autonomi occasionali sono state introdotte nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 14 D.Lgs. 81/2008, disciplinante i provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Dal punto di vista soggettivo, pertanto, l'ambito di applicazione è il medesimo previsto per i richiamati provvedimenti, ragion per cui può essere utile richiamare i chiarimenti in passato espressi dallo stesso Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Con la Nota 20 giugno 2017, n. 5546, faq n. 4, è stata esclusa la possibilità di estendere i provvedimenti di sospensione a soggetti quali Onlus, studi professionali (non organizzati in forma societaria), Asd, Associazioni culturali musicali e consimili senza scopo di lucro.

In questi casi, infatti, non sussiste un'attività imprenditoriale, intesa come attività economica organizzata, esercitata in modo professionale al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, salvo che nel corso dell'ispezione non vengano accertati in fatto detti elementi.

## #4

### Lavoro autonomo occasionale con pagamento ancora da effettuare

---

***In caso di prestazione occasionale svolta nel corso del 2021 e conclusasi ante 21.12.21 ma non ancora pagata, come ci si deve comportare?***

**S.M.D.C.A.**

---

Se il rapporto di lavoro autonomo occasionale è scaduto prima del 21.12.2021 non deve essere fatta alcuna comunicazione. È irrilevante, a tal fine, la data di pagamento.

## # 3

### Comunicazione lavoro autonomo occasionale: esclusi i condomini

---

***Comunicazione lavoro occasionale anche da parte del condominio per attività dell'amministratore che opera senza partita iva?***

**L.R.**

---

No, non sussiste in questo caso alcun obbligo.

A conferma della risposta appena fornita può essere utile richiamare anche le Faq pubblicate dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in data 17.01.2022.

Alla specifica domanda “L’obbligo si applica anche ad un amministratore di condominio, pensionato, che prende il compenso una volta l’anno?” è stato risposto come segue: “L’obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Ai fini del quesito posto si esclude che possano rientrare i condomini”.

## # 2

### Cessione del credito e sconto in fattura: decorrenza delle novità

---

***In caso di cessione del credito d'imposta entro 16.3.22 per interventi con CILA eseguiti, fatturati e bonificati entro 12.11.21 e con spese tecniche fatturate e bonificate a dicembre 2021 è necessaria***

## **asseverazione spese e visto conformità?**

**B.S.A.**

L'obbligo del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese ai fini dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, previsto per i bonus diversi dal superbonus, si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Antifrodi).

Tuttavia, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare 16/E/2021 *“si ritiene meritevole di tutela l'affidamento dei contribuenti in buona fede che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l'opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all'Agenzia delle entrate. Si ritiene, pertanto, che in tali ipotesi non sussista il predetto obbligo di apposizione del visto di conformità alla comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate e di attestazione della congruità della spesa”*.

Si ricorda, inoltre, che importanti novità sono state in tale ambito introdotte dalla Legge di bilancio 2022. L'articolo 1, comma 29, L. 234/2021, modificando l'articolo 121 D.L. 34/2020 ha previsto che sono esclusi dall'obbligo di visto di conformità e di attestazione di congruità le opere già classificate come attività di edilizia libera e gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi per i quali è riconosciuta la possibilità di beneficiare del bonus facciate.

## **# 1**

### **Comunicazione lavoro autonomo occasionale per il professionista**

***Comunicazione lavoro autonomo occasionale. Nella slide leggo che l'obbligo riguarda solo i committenti “imprenditori”. Quindi il professionista non è obbligato?***

**G.V.V.**

La Nota n. 29/2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro espressamente chiarisce che l'obbligo di comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale è previsto all'interno della disciplina in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'articolo 14 D.Lgs. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.



I soggetti che non rivestono la richiamata qualifica non sono pertanto tenuti a rispettare i nuovi obblighi; da ciò ne consegue che gli esercenti attività di lavoro autonomo ai sensi degli articoli 2222 e 2229 cod. civ. non sono obbligati ad effettuare la prevista comunicazione preventiva.

Per **aderire alla Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



## IMU E TRIBUTI LOCALI

---

### ***Abitazione principale ai fini Imu: considerazioni sulla recente evoluzione***

di **Fabio Garrini**



Come già abbiamo avuto modo di commentare in [precedenti contributi](#), la **definizione di abitazione principale ai fini Imu** è stata oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale che aveva portato ad una interpretazione ormai consolidata da parte della Corte di Cassazione, volta ad evidenziare una **natura restrittiva dell'agevolazione** contenuta nell'[articolo 1, comma 741, lett. b\), L. 160/2019](#) nell'ambito della disciplina della nuova Imu in vigore dal 2020 (ma la definizione previgente contenuta nell'[articolo 13 D.L. 201/2011](#) non era dissimile).

Per correggere tale assetto il Legislatore è intervenuto con l'articolo **5-decies** introdotto in sede di conversione al Decreto fiscale, **D.L. 146/2021**, proponendo una nuova formulazione della norma che però **non può certo definirsi una conferma della posizione precedentemente espressa dalla [circolare 3/DF/2012](#)**.

Si tratta di una nuova definizione proposta per trovare un contemperamento dei contrapposti interessi:

- dei **contribuenti**, che potranno sempre e comunque **beneficiare dell'esenzione** anche quando i coniugi abitano in immobili diversi,
- dei **comuni**, che hanno uno strumento per arginare gli intenti elusivi volti a moltiplicare le esenzioni per abitazione principale.

#### **L'abitazione principale e il coniuge**

Sin dal 2012, l'agevolazione (oggi **esenzione**) concessa al fabbricato destinato ad **abitazione principale** e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, richiede un **duplice requisito**:

- che questo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**,
- sia destinato a **dimora abituale** e sia anche la **residenza anagrafica**.

In relazione a questo secondo requisito già da subito si pose un vincolo, che imponeva la verifica del requisito anagrafico e di utilizzo non solo in capo al **possessore** dell'immobile (da intendersi come soggetto passivo tenuto al pagamento del tributo) ma anche ai **suoi familiari** (da intendere come coniuge del contribuente).

L'ultimo periodo della richiamata lettera b) dell'[articolo 1, comma 741, L. 160/2019](#) esprimeva però una specificazione: *"Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in **immobili diversi situati nel territorio comunale**, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile"*.

Tale specificazione venne letta dalla [circolare 3/DF/2012](#) come una **limitazione** di tale vincolo, di fatto prevedendone l'applicazione al solo caso in cui gli immobili per i quali veniva invocata l'agevolazione dai coniugi si trovavano nello **stesso comune**.

Così interpretato, il vincolo risultava ben poca cosa.

La **Cassazione** (tra le molte si ricordano le **sentenze n. 20130/2020, n. 2191/2021 e n. 17408/2021**) però non si è dimostrata del medesimo avviso, preferendo una **interpretazione più letterale della disposizione**: il riferimento agli immobili ubicati **nello stesso comune** non doveva essere letta come una specificazione ma come una **deroga**.

In altre parole, secondo i giudici della Suprema Corte, **quando i coniugi dimorano e risiedono in immobili diversi viene perso il diritto all'esenzione**; il fatto che le due abitazioni fossero ubicate nel medesimo comune risultava appunto una deroga che permetteva, almeno ad una delle due abitazioni, di ottenere l'esenzione.

L'ultima sentenza richiamata, la **n. 17408/2021**, aveva portato un atteggiamento leggermente più **permissivo**, consentendo comunque di fruire dell'esenzione in relazione ad **una delle abitazioni utilizzate separatamente dai coniugi in comuni diversi**, quando tale situazione fosse **giustificabile**, ad esempio per **motivi di lavoro**.

Per dirimere la questione, il **Decreto fiscale** ha innovato la disciplina introducendo una nuova definizione di abitazione principale. Il richiamato [articolo 1, comma 741, lett. b\), L. 160/2019](#) oggi prevede quanto segue: *"l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale **o in comuni diversi**, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile **scelto dai componenti del nucleo familiare**"*.

La specificazione dell'ultimo periodo, che ammette l'esenzione per abitazione principale verificando il requisito della dimora e della residenza del contribuente senza osservare il coniuge, oggi permette sempre e comunque di agevolare una delle due abitazioni, anche se gli immobili destinati ad abitazione principale dai due coniugi sono **ubicati in comuni diversi**.

Letteralmente l'agevolazione pare prescindere dalle quote di proprietà; in particolare, se entrambi gli immobili fossero posseduti dai due coniugi al 50% e uno dei due fosse designato come abitazione principale ai fini Imu, questo sarebbe **agevolato anche per il coniuge che in tale immobile non ha dimora e residenza**.

Almeno questo pare di poter concludere dal **tenore letterale della norma** e nel rispetto della *ratio* dell'intervento normativo.

Inoltre, nell'applicare l'esenzione, saranno i contribuenti a **scegliere** quale dei due immobili potenzialmente esentabili fruirà effettivamente dell'agevolazione; al riguardo vi sarà la necessità di indicare al Comune di ubicazione quale sia l'immobile prescelto, tramite la presentazione della **dichiarazione Imu**.

Da evidenziare che tale scelta è del tutto slegata dalla disciplina prevista nell'ambito di altri settori impositivi; non rileva infatti quale immobile sia agevolato come abitazione principale ai fini delle **imposte dirette**, né rileva il fatto che uno degli immobili abitati possa aver **fruito dell'agevolazione prima casa ai fini dell'imposta sui trasferimenti** (registro o Iva).

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Circolare 18/E/2021: irrisolta la questione della holding estera ai fini CFC***

di **Ennio Vial**



Nel caso del **controllo di una holding estera**, si deve valutare se questa rientri o meno nel **regime CFC** di cui all'[articolo 167 Tuir](#). La *holding* svolge una attività che può essere annoverata tra quelle **passive**. Il problema è quello di determinare il **livello della tassazione teorica italiana**.

Al riguardo, il punto 5 lett. g) del [provvedimento 27.12.2021, n. 376652](#) prevede, in assoluta linea con il passato, che *“l'imposizione italiana nei limiti del 5 per cento del dividendo o della plusvalenza, previsto negli articoli 87, comma 1, lettera c) e 89, comma 3, del Tuir, si considera **equivalente a un regime di esenzione totale** che preveda, nello Stato di localizzazione della controllata, **l'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione**”*.

Gli operatori devono tristemente constatare che, come in passato, **non risulta chiaro come debba avvenire detta equiparazione**. Ad avviso di chi scrive, potrebbero concretizzarsi **tre possibili soluzioni**:

- si deve operare **l'equiparazione della disciplina estera a quella italiana**;
- si deve operare **l'equiparazione della disciplina italiana a quella estera**;
- si deve operare **l'eliminazione dal bilancio della società estera delle partecipazioni e dei rispettivi componenti di reddito**.

Chiariamo con un **esempio**.

Si consideri una **società estera** con il seguente conto economico.

### Conto economico *holding estera*

costi amministrativi	20	dividendi	1.000
utile	980		

Si supponga, inoltre, che **l'aliquota estera sia del 10%** e che le plusvalenze o i dividendi siano **integralmente esenti a fronte della indeducibilità dei costi**.

Le conclusioni sono diverse a seconda che si assimili il **regime estero a quello italiano** (ipotesi 1) o si assimili il **regime italiano a quello estero** (ipotesi 2).

#### **Ipotesi 1) assimilazione al regime italiano**

utile	980
variazione diminuzione dividendi	– 950
reddito imponibile	30
ires 24%	7,2
imposta estera 10% su reddito imponibile	3,0
“italiano”	

In questo caso il **livello impositivo estero risulta inferiore al 50%** di quello italiano ( $7,2/2=3,6 > 3$ ) e la holding risulta quindi **paradisiaca**.

L'assimilazione al regime italiano determina la **rilevanza dell'aliquota estera**.

#### **Ipotesi 2) assimilazione al regime estero**

utile	980
variazione diminuzione dividendi	– 1.000
variazione in aumento (costi indeducibili)	20
reddito imponibile	–
ires 24%	–
imposta estera 10%	–

In questo caso i **due livelli impositivi coincidono** e la **società non è considerata paradisiaca**: la misura dell'aliquota estera perde di rilievo.

La **terza soluzione comporterebbe l'espunzione dal bilancio della società CFC delle partecipazioni pex** iscritte all'attivo e dei corrispondenti proventi: dividendi e plusvalenze.

Si adotterebbe, in altre parole, un **approccio per certi versi simile a quello delle società di comodo** dove **non vengono computate** ai fini del conteggio le partecipazioni detenute in società operative né ai fini dell'attivo, né ai fini dei redditi.

Sul tema si deve ricordare anche il [Principio di diritto n. 5 del 06.04.2021](#). In quell'occasione l'Agenzia ha avuto modo di chiarire che la **holding lussemburghese** non è interessata dal Provvedimento, ciò in quanto la normativa lussemburghese prevede che **l'indeducibilità dei costi e delle svalutazioni delle partecipazioni trovi applicazione nei soli limiti del reddito esente** e che, al momento della cessione della partecipazione, l'eventuale **plusvalenza** realizzata venga assoggettata a tassazione fino a concorrenza delle eccedenze dedotte.

Questo meccanismo impositivo (c.d. **recapture**), quindi, **opera solo nel caso in cui la società ceda la partecipazione** e a condizione che, da tale cessione, essa realizzi una **plusvalenza di ammontare almeno pari a quanto dedotto**.

Alla luce di ciò non si può quindi affermare che il **regime lussemburghese di esenzione totale delle plusvalenze e dei dividendi** preveda *“l'integrale indeducibilità dei costi connessi alla partecipazione”* nel senso chiarito dal punto 5 lett. g) del [provvedimento 27.12.2021, n. 376652](#).

## IVA

### ***Entro quando detrarre l'Iva nel caso di cliente fallito?***

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Seminario di specializzazione

## LE ALIQUOTE IVA IN EDILIZIA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La valutazione dei crediti non ancora incassati a fine anno porta alla verifica dell'eventualità che il cliente sia stato **assoggettato a procedure concorsuali**, con la necessità di imputare a perdita l'imponibile e **la possibilità di recuperare l'Iva** mediante emissione di una nota di credito, ai sensi dell'articolo 19 D.P.R. 633/1972.

I termini di emissione della nota di credito sono variati a seguito delle modifiche apportate dal Decreto sostegni-*bis* ([articolo 18 D.L. 73/2021](#) convertito con modifiche dalla L. 106/2021) con riferimento alle procedure concorsuali **avviate dal 26 maggio 2021**.

Pertanto, qualora il mancato pagamento sia dovuto all'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, la variazione Iva conseguente può essere operata, ai sensi del combinato disposto dell'[articolo 26, commi 3bis e 10bis, D.P.R. 633/1972](#), a **partire dalla data di apertura della procedura concorsuale** (senza quindi attenderne l'esito infruttuoso), ossia dalla data:

- della **sentenza dichiarativa del fallimento**;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Tale diritto è esercitabile dalla data del **decreto che omologa un accordo di ristrutturazione** dei debiti di cui all'[articolo 182bis L.F.](#), ovvero dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'[articolo 67, comma 3, lettera d\), L.F.](#)

L'emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, la detrazione dell'imposta non incassata, **non risulta preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l'insinuazione al passivo** del credito corrispondente.



Risulta infatti superata la precedente posizione dell'Agenzia delle entrate (cfr. [circolare 77/E/2000](#), paragrafo 2.a, nonché [risoluzioni 155/E/2001](#), [89/E/2002](#) e [195/E/2008](#)) in base alle **indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea**.

Dal momento in cui nasce il diritto alla detrazione dell'imposta, l'[articolo 19, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 633/1972](#) precisa che tale diritto è esercitato **al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Quindi se la nota di credito è emessa tempestivamente (cioè entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione) **l'Iva a credito confluirà nella relativa liquidazione periodica**, o al più tardi nella dichiarazione annuale Iva di riferimento.

Rileva in altre parole, ai fini della detrazione, anche il **momento di emissione della nota di variazione**, che rappresenta il **presupposto formale necessario** per l'esercizio concreto del diritto.

Esemplificando, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione **si verifica nel periodo d'imposta 2021**, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2021, vale a dire **entro il 30 aprile 2022** (circolare 20/E/2021).

Se la nota **è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2022**, la detrazione può essere operata nell'ambito della **liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa**, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all'anno 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2023).

Nel caso in cui il termine per l'emissione della nota di variazione sia già spirato, **non è possibile presentare una dichiarazione integrativa Iva a favore** ai sensi dell'[articolo 8, comma 6 bis, D.P.R. 322/1998](#) per recuperare l'imposta versata, laddove non si riscontri la presenza di errori ed omissioni cui rimediare (presupposti necessari ai fini della sua presentazione).

L'emissione di una nota di variazione in diminuzione è, infatti, **una facoltà cui il contribuente può rinunciare**. Va detto, infine, che l'emissione di una nota di variazione produce effetti diversi dalla dichiarazione integrativa.

Mentre la prima assicura che sia rispettato il principio di neutralità dell'Iva (al diritto alla detrazione in capo a colui che emette la nota di variazione corrisponde, generalmente, l'obbligo di iscrivere l'imposta a debito per chi la riceve), la dichiarazione integrativa consente il solo recupero dell'imposta versata in misura superiore ma **non anche il riversamento da parte di chi l'ha detratta**.

Tale istituto non può essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per

l'esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia **decorso per "colpevole" inerzia del soggetto passivo**.

Il documento elettronico che permette di variare la sola Iva è il **TD08 nota di credito semplificata**, secondo la *"guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro"* dell'Agenzia delle entrate versione 1.5 del 7 luglio 2021 e Faq n. 96 pubblicata il 19 luglio 2019.

I campi di riferimento da compilare sono quelli relativi al cedente, cessionario, imponibile, imposta ed estremi della fattura precedentemente emessa ed inviata da rettificare tra i **Dati Generali** nel blocco **2.1.2 – Dati fattura rettificata**.

## DIRITTO SOCIETARIO

---

### ***Responsabile l'amministratore che restituisce il finanziamento ai soci***

di Lucia Recchioni



L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1516, depositata ieri, 19 gennaio, costituisce un utile spunto per tornare a soffermare l'attenzione sul **regime di responsabilità degli amministratori** in caso di **restituzione** del finanziamento dei soci prima di **soddisfare gli altri creditori sociali**.

La **curatela** del fallimento proponeva un'**azione di responsabilità** nei confronti degli **amministratori della società fallita** per aver gli stessi scelto di procedere al **rimborso dei finanziamenti dei soci**, in danno dei **creditori sociali** che avrebbero dovuto essere preferiti.

Veniva tra l'altro qualificato **amministratore di fatto** della società un socio finanziatore, marito dell'amministratrice, per aver **sottoscritto un unico contratto**.

Quest'ultimo proponeva ricorso, ritenendo di **non poter essere qualificato amministratore di fatto** semplicemente per aver apposto la sua **firma**, come **garante**, su un **contratto preliminare di vendita di un'imbarcazione**; d'altra parte, per poter essere considerato **amministratore di fatto** di una società è necessaria la **prova dell'inserimento del soggetto nella gestione dell'impresa**, non potendo dunque essere **sufficiente** il **compimento di un'unica operazione**, episodica e occasionale.

In effetti la Suprema Corte, investita della questione, è tornata ad evidenziare come la **figura dell'amministratore di fatto** possa essere ritenuta sussistente in tutti i casi in cui può essere **accertato un coinvolgimento del soggetto nella gestione dell'impresa**, desumibile dalle **direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società**.

Quindi, il **compimento di atti di natura eterogenea ed occasionale non è idoneo** a ritenere configurabile una posizione di amministratore di fatto.

Ciò premesso, però, nel caso in esame **non solo le prove testimoniali** risultavano essere

**univoche**, ma doveva essere considerata la **significatività** dell'atto di vendita, riguardante **l'unico bene sociale**, tra l'altro avente un **rilevante valore**.

Con un ulteriore motivo di ricorso gli **amministratori** rilevavano poi che si erano limitati a **vendere l'unico bene della società**, saldando il debito contratto a titolo di mutuo e restituendo i finanziamenti dei soci, i quali risultavano essere gli **unici altri creditori della società**. Il debito nei confronti della ex dipendente per rivendicazioni salariali e illegittimo licenziamento **non era infatti ancora noto agli amministratori**, non avendo ancora gli stessi ricevuto notifica dell'atto introduttivo del giudizio proposto dalla stessa dipendente.

La Corte di Cassazione non ha però accolto il motivo di impugnazione, **avendo comunque gli amministratori la possibilità e l'obbligo di conoscere la situazione creditoria e debitoria della società**.

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

### ***Eventi formativi anno 2021: alcuni spunti interessanti***

di **Goffredo Giordano di MpO Partners**



Walter Pellegrini, Commercialista, Distretto Tessile, Prato, Lunedì ore 15:32.

***“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”***

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:  
**Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.***

Si è concluso a Verona il 7 dicembre 2021 l'anno formativo di MpO in collaborazione con Euroconference.

Gli eventi, dal titolo “Le operazioni di cessione ed aggregazione di attività professionali”, hanno avuto un’ottima risposta in termini di presenze e interesse. L’obiettivo di queste giornate formative è stato quello di tracciare un quadro delle operazioni di fusione e acquisizione di Studi professionali in Italia, con particolare riferimento a Studi di Commercialisti e Consulenti del Lavoro.

E’ stata dedicata particolare attenzione agli aspetti inerenti la prassi (con qualche cenno alla fiscalità relativa a tali operazioni), la determinazione del valore economico dello Studio in ottica di cessione (con approfondimento della tecnica statistica della regressione), la normativa che regola le operazioni di cessione ed acquisizione e le principali clausole contrattuali.

Nel corso degli eventi sono state numerose ed interessanti le domande di approfondimento pervenute dai partecipanti.

Tra le tante ne abbiamo selezionate alcune.

**D: L’articolo 54 comma 1-quater del TUIR afferma che rientrano tra i redditi di natura professionale i “corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela”. Ma come si può cedere un bene non disponibile come lo è il “cliente”?**

**R:** La risposta a tale domanda la troviamo nel corpo della sentenza della Corte di Cassazione n.2860/2010. Infatti, gli Ermellini precisano che è possibile e lecito il trasferimento a titolo oneroso della clientela dello studio professionale a condizione che ci sia un impegno,

un'obbligazione di fare, di fare il possibile, da parte del professionista cedente, affinché il rapporto professionale che ha con la propria clientela venga canalizzato a favore del professionista acquirente. Non è, quindi, una cessione in senso tecnico ma una serie di impegni che assumono le parti.

**D: L'attività di presentazione posta in essere dal professionista cedente è retribuita?**

R: No. Il prezzo pagato dall'acquirente comprende, oltre al pacchetto clienti e le attrezzature dello studio, anche l'attività di canalizzazione. Si tenga conto, comunque, che nella quasi totalità delle operazioni di cessione dello studio professionale il professionista cedente resta nella struttura in qualità di collaboratore. In questo caso la collaborazione prevede un compenso da contrattualizzare

**D: Quanto dura il periodo di affiancamento?**

R: Il periodo di affiancamento varia a seconda:

1. del numero dei clienti;
2. dell'intensità del rapporto fiduciario.

Maggiore sarà il numero dei clienti e maggiore sarà l'intensità del rapporto, maggiore sarà il tempo necessario per il trasferimento del rapporto fiduciario e quindi dello studio.

Si pensi all'esempio di trasferimento di uno studio di elaborazione di cedolini paga, quindi con un rapporto fiduciario molto basso, rispetto a quello di uno studio legale che operi nell'ambito del diritto di famiglia. Nel secondo caso, caratterizzato da un rapporto fiduciario professionista / cliente molto alto, sarà necessario un periodo di affiancamento molto lungo, ad esempio mediante la costituzione di uno studio associato con trasferimento progressivo delle quote negli anni, mentre nel secondo saranno sufficienti alcuni mesi per lo stesso scopo. Mediamente per lo studio i un commercialista/consulente del lavoro il periodo di affiancamento è di 12 mesi.

**D: L'apporto della clientela di uno studio organizzato sotto forma di ditta individuale in una STP è un'operazione fiscalmente rilevante? Anche se la STP è a socio unico?**

R: Per rispondere a questa domanda occorre ripercorrere alcuni passaggi. Ai fini fiscali, così come chiarito dall'Amministrazione Finanziaria, il reddito prodotto dalle STP è da considerarsi reddito d'impresa così come previsto dagli articoli 6, comma 3 e 81 del T.U.I.R., mentre lo

studio professionale genera redditi di lavoro autonomo.

Cosa accade se un professionista vuole apportare la sua clientela in una STP?

Sulla rilevanza fiscale di tale operazione è intervenuta l'Amministrazione Finanziaria con le risposte n. 107 e 125 del dicembre 2018, chiarendo che non è un'operazione che può godere del regime di neutralità fiscale.

Pertanto, in caso di conferimento (ma anche di trasformazione) di uno studio individuale in STP (anche unipersonali) tale operazione è fiscalmente rilevante e occorre ricondurre il tutto nell'ambito degli articoli 9 e 54 del TUIR.

**D: Tra i metodi di valutazione di uno studio associato si escludono sempre i metodi patrimoniali?**

**Continua** **a** **leggere**  
**qui** <https://mpopartners.com/articoli/operazioni-cessione-aggregazione-domande-risposte/>

## GIORNALISMO COSTRUTTIVO

---

### ***Il giornalismo del 2022 sarà orientato alle esigenze dei lettori e delle lettrici***

di Assunta Corbo - giornalista, autrice e Founder Constructive Network

Come sarà il giornalismo nel 2022? Questa domanda si è fatta strada nelle ultime settimane tra gli esperti di informazione di tutto il mondo. Tra riflessioni e ricerche si è cercato di raccontare i *trend* che caratterizzeranno la professione giornalistica nell'anno appena iniziato. **Dove sta andando l'informazione e, soprattutto, dove è bene che vada?**

Tra le riflessioni interessanti, alcune riguardano i lettori e le lettrici. Dmitry Shishkin, consulente digitale indipendente e nel board del World Editors Forum, afferma che nel corso del 2022 sempre più redazioni di media passeranno a modelli di creazione contenuti incentrati sulle esigenze degli utenti. Shishkin aggiunge che il successo reale dell'editoria digitale si verifica quando vengono attivati due elementi:

- **il focus:** necessario per distinguersi rispetto all'informazione che viene proposta *main stream*. Le nuove tendenze dell'informazione guardano alle nicchie e ai target ben definiti.
- **la qualità:** fondamentale per costruire fiducia e credibilità nei lettori. Fino a qui, la qualità non è sempre stata rispettata. Ora occorre farlo.

Prima vengono identificate con chiarezza le **esigenze del proprio pubblico** e prima è possibile iniziare a produrre **contenuti specifici**. Ricordando sempre, sottolinea Shishkin, di puntare su creatività, strategia e coerenza. Per rendere tutto più chiaro, il concetto è: creare contenuti utili per i nostri lettori e le nostre lettrici partendo dall'ascolto. La sfida vera del giornalismo, infatti, è quella di smettere di predicare e concentrarsi sull'ascolto. È così che si possono intercettare necessità ed esigenze del pubblico.

Anche Corinne Podger, direttore della The Digital Skills Agency, porta l'attenzione sui lettori e sulle lettrici. Dal canto suo afferma che nel 2022 si comincerà a **smettere di chiamarli "pubblico" per cominciare a chiamarli "comunità"**. Un cambiamento molto forte che fa percepire il cambio di rotta rispetto a come oggi si muove l'informazione.

---

*«Osservo due grandi gruppi di redazioni – afferma Podger –*

*quelle che interagiscono attivamente*

*e consultano i lettori prima di produrre*



*su contenuti, formati e prodotti  
e quelle che ancora non lo fanno».*

Chi ha la meglio? I primi naturalmente. Sono loro, infatti, a creare una forte relazione di fiducia con il pubblico.

Mettendo a fuoco queste considerazioni emerge un concetto su cui si basa il giornalismo costruttivo che sostengo: **occorre tornare al senso di giornalismo come servizio pubblico**. Questo significa, semplicemente, **rispondere alle esigenze della comunità**. In pratica, significa cambiare punto di vista prima di mettersi al lavoro per produrre notizie.

